Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **ROMA - Mercoledì, 22 luglio 1931 - ANNO IX** — **Numero 167**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE *e presso le seguenti* LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Fiaccadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pesaro: Rodope Gennari.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3.
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantore Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane, **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1213.**

REGIO DECRETO 18 maggio 1931, n. **901.**

Ordinamento militare pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;
Visto il Nostro decreto 3 settembre 1926, n. 1608, che approva l'ordinamento dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica;
Ritenuto necessario di apportare alcune modificazioni alle norme che regolano il reclutamento, il servizio ed il trattamento economico del personale dei Regi corpi predetti;
Inteso il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte all'ordinamento pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608:

1. — Il n. 2 della lettera *a*) dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

« 2) sottufficiali e militari di truppa trasferiti nei Regi corpi in seguito a domanda o d'autorità ed appartenenti al Regio esercito, e militari di truppa richiamati dal congedo in seguito a domanda di ammissione nei Regi corpi ed appartenenti al Regio esercito, o alla Regia marina, o alla Regia aeronautica (personale di governo o di manovra), o alla Regia guardia di finanza ».

2. — Il penultimo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Le norme per la iscrizione nei ruoli dei militari italiani in congedo, per la loro dipendenza e per il loro impiego, sono date dal Ministero della guerra o dagli altri Ministeri interessati, di concerto con quello delle colonie ».

3. — L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Per rifornimenti e provviste di ogni genere occorrenti ai Regi corpi e pei quali i Governi coloniali non potessero o non ritenessero conveniente provvedere direttamente, le richieste saranno dirette al Ministero delle colonie che si rivolgerà, ove lo creda, ad altre Amministrazioni dello Stato.

« La spesa relativa sarà a carico dell'Amministrazione coloniale richiedente e l'impegno della somma necessaria sarà preventivamente assunto dalla Ragioneria del Governo coloniale, ovvero dalla Ragioneria centrale del Ministero delle colonie previa l'assicurazione, anche se telegrafica, che la Ragioneria coloniale dovrà farle pervenire circa l'assunzione dell'impegno nelle proprie scritture ».

4. — Il settimo comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

« Il Ministero della guerra determina ogni anno i requisiti d'età dei quali debbono essere in possesso, all'atto del trasferimento in Colonia, gli ufficiali indicati nel precedente comma.

« In ogni caso gli ufficiali stessi non debbono aver superato i 50 anni di età se ufficiali superiori, i 45 anni se capitani, i 35 anni se subalterni ».

5. — Nell'art. 7, secondo comma, dopo le parole: « l'Ospedale militare viciniore » sono aggiunte le seguenti: « in sede di Comando di Corpo d'armata ».

6. — I primi tre comma dell'art. 9 sono sostituiti dai seguenti quattro:

« Gli ufficiali destinati in Libia, sia a domanda sia d'autorità, sono vincolati ad una ferma di due anni. Allo scadere della ferma, su domanda degli interessati, possono essere concesse dal Ministero delle colonie, successive rafferme annuali sino al compimento del sesto anno di permanenza in Colonia.

« Dopo tale termine massimo non sono concesse ulteriori rafferme. Tuttavia, in casi eccezionali e nell'interesse del servizio, può essere consentita dal Ministero della guerra,

in seguito a proposta di quello delle colonie, una ulteriore permanenza in Colonia agli ufficiali che abbiano già compiuto il periodo massimo di sei anni.

« È in facoltà del Ministero della guerra di rescindere la ferma, oppure di prevenire il Ministero delle colonie a non concedere la rafferma, a quegli ufficiali che per esigenze di servizio ritenga debbano essere rimpatriati definitivamente.

« Nella concessione delle rafferme sarà tenuto presente quanto dispone il precedente art. 6 riguardo agli ufficiali che, durante il servizio coloniale, vengono raggiunti dai limiti di età, e quanto è disposto in seguito in caso di promozione al grado superiore ».

7. — L'ultimo periodo dell'art. 10 è soppresso.

8. — All'art. 12 sono apportate le seguenti varianti:

al primo comma aggiungere il seguente periodo: « Ai primi capitani la detta indennità è corrisposta nella misura prevista per i maggiori »;

sostituire il sesto comma col seguente: « L'indennità di equipaggiamento non spetta all'ufficiale destinato in un Regio corpo in seguito a trasferimento da altro Regio corpo della Libia o delle Colonie dell'Africa Orientale. »;

sopprimere gli ultimi due comma e sostituirli col seguente:

« Gli ufficiali che dopo la promozione al grado superiore continuano a prestare servizio nel Regio corpo hanno diritto alla differenza tra l'indennità d'equipaggiamento stabilita per il nuovo grado e quella già percepita. Analoga norma si applica ai capitani ai quali venga conferita la qualifica di primo capitano ».

9. — Nell'art. 13 sono apportate le seguenti aggiunte:

dopo le parole: « Da L. 1200 a L. 2000 agli ufficiali dei comandi e reparti sahariani » sono aggiunte le seguenti: « compresa tra questi la compagnia carabinieri Reali del Fezzan »;

nei comma *a*, *b*, *c*, *d*, dopo le parole: « all'indennità di missione o di marcia » sono aggiunte le seguenti: « o di operazioni ».

10. — Gli ultimi due periodi dell'art. 14 sono soppressi.

11. — Nel terz'ultimo comma dell'art. 15, alle parole « al Comune ove ha fruito la licenza » sono sostituite le seguenti: « al Comune ove ha dichiarato di fruire della licenza ».

12. — L'art. 16 è sostituito dal seguente:

« Compatibilmente con le esigenze del servizio, è concessa agli ufficiali la licenza ordinaria coloniale nella misura di 90 giorni per ogni biennio di servizio compiuto nel Regio corpo di truppe coloniali. Per gli ufficiali dei reparti sahariani, compresi fra essi gli ufficiali dei carabinieri Reali in servizio presso reparti cammellati, è ammesso il cumulo di tre annualità di licenza ordinaria coloniale.

« I giorni di viaggio necessari per recarsi nel Regno e per tornare alla propria sede in Colonia, non sono computati nella durata della licenza.

« L'ufficiale che si reca in licenza ordinaria ha diritto, per sè e per le persone di famiglia, al rimborso delle spese di viaggio dalla residenza in Colonia al porto di sbarco nel Regno, e viceversa; e conserva, durante la licenza stessa, gli assegni di cui gode in Colonia, tranne quelli per i quali sia diversamente stabilito.

« Il porto di sbarco è quello più vicino al luogo ove l'ufficiale fruisce della licenza ordinaria. Quando però la concessione di questa coincide col definitivo rimpatrio, il porto di sbarco è quello di Siracusa.

« L'ufficiale che rientra in Colonia dalla licenza ha facoltà di iniziare il viaggio per mare da un porto a sud di quello di sbarco. In questo caso egli ha diritto al rimborso delle spese di trasporto per ferrovia riferite alla distanza fra i due porti ed alla classe spettantegli, ed al rimborso di quelle relative al viaggio per mare effettivamente compiuto.

« La licenza viene normalmente concessa al termine del secondo anno di permanenza in Colonia. Però, per esigenze di servizio, il turno delle licenze può cominciare quattro mesi prima dello scadere di tale periodo.

« Per comprovati motivi di salute o di famiglia può essere consentito il frazionamento, nel biennio, della licenza ordinaria. In tal caso le spese di viaggio sono rimborsate una sola volta per il biennio, ed i giorni di viaggio sono del pari calcolati una sola volta nella determinazione del periodo complessivo di licenza.

« Pure per i detti motivi, può essere consentito di fruire della licenza ordinaria prima della scadenza del biennio.

« La licenza spettante prima del definitivo rimpatrio è concessa — sempre quando lo consentano le esigenze di servizio — in modo che lo scadere di essa coincida, possibilmente, col termine della ferma o della rafferma coloniale.

« Agli ufficiali generali, agli ufficiali superiori ed ai primi capitani, che rimpatriano definitivamente dalla Libia, con diritto alla licenza ordinaria coloniale, questa è concessa nella misura rispettivamente fissata dal regolamento per le licenze del Regio esercito. Però, per i giorni eccedenti la durata della licenza ordinaria coloniale stabilita dal presente articolo, sono dovuti, a carico del bilancio coloniale, i soli assegni normali previsti per il Regno.

« All'ufficiale che non può recarsi in licenza allo scadere del biennio per motivi di servizio risultanti da determinazione del comandante delle truppe, può essere concessa la licenza ordinaria coloniale entro l'anno seguente, senza pregiudizio del suo titolo alla concessione della successiva licenza per il nuovo biennio iniziatosi.

« In caso di rimpatrio, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'ufficiale, prima del compimento del biennio, può essere concessa un'aliquota di licenza proporzionale al servizio prestato. Tale concessione non ha luogo quando il periodo di permanenza in Colonia è inferiore ad un anno.

« La licenza ordinaria coloniale non spetta in caso di rimpatrio di autorità per motivi disciplinari.

« All'atto del rimpatrio per ultimata rafferma può essere concessa l'aliquota di licenza proporzionale al servizio prestato in più del biennio: tale aliquota è cumulabile con la licenza biennale non fruita per motivi di servizio risultanti da determinazione del comandante delle truppe.

« Se prima della scadenza della licenza coloniale di rimpatrio, l'ufficiale è fatto rientrare, per particolari esigenze di servizio, nei quadri metropolitani, l'aliquota di licenza non goduta s'intende concessa ai soli effetti amministrativi. In tal caso è a carico dell'Amministrazione coloniale la sola differenza tra gli assegni coloniali e quelli metropolitani ».

13. — Il primo comma dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali che hanno già fruito della licenza ordinaria coloniale, o che non sono in condizioni di poter fruire della licenza stessa, può essere concessa quella straordinaria ai sensi degli articoli 11 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, e 1 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2505, compatibilmente con le esigenze del servizio ».

14. — Nell'art. 22 sono apportate le seguenti varianti:

il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali facenti parte di reparti o colonne mobili impiegati in operazioni di guerra o di polizia coloniale, è dovuta l'indennità di operazioni nella misura dell'indennità di marcia corrisposta nel Regno. »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Nelle circostanze in cui in Italia è dovuta l'indennità di marcia, questa è corrisposta in Colonia con le stesse norme dalle quali essa è regolata ».

15. — Nell'art. 24 sono apportate le seguenti varianti:

nel primo comma sono soppresse le parole « o isolatamente »;

il secondo comma è sostituito dal seguente: « Conservano altresì l'indennità quadrupedi e quella per la conoscenza delle lingue locali della Colonia d'appartenenza e, ove non godano già di quest'ultima indennità, possono percepire quella per la conoscenza delle lingue locali della Libia »;

nel penultimo comma, alle parole: « di appartenenza » sono sostituite le seguenti: « di temporanea destinazione ».

16. — Nell'art. 26 sono apportate le seguenti varianti:

al termine dei capoversi nn. 2 e 5 sono aggiunte le parole: « purchè non siano ammogliati o vedovi con prole »;

il capoverso n. 4 è sostituito dal seguente:

« 4) dai militari di truppa in congedo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica (limitatamente al personale di governo o di manovra), e della Regia guardia di finanza, che chiedano di essere ammessi in servizio nei Regi corpi ed abbiano i requisiti per la riammissione nel Regio esercito »;

nel terzultimo comma, le parole: « se appartenenti a corsi allievi ufficiali o sottufficiali », sono sostituite dalle seguenti: « se appartenenti a corsi allievi sottufficiali ».

17. — Negli articoli 26, 27 e seguenti, la dizione: « Reparti carabinieri Reali e zaptiè » è sostituita con la seguente: « Reparti carabinieri Reali ».

18. — Nell'art. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il primo periodo del capoverso *a*) è aggiunto il periodo seguente: « Quest'ultimo limite, però, non riguarda i sottufficiali »;

l'ultimo periodo del capoverso *c*) è soppresso;

il quart'ultimo comma è soppresso.

19. — Nell'art. 28, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il Comando del Regio corpo, però, su proposta del comandante della divisione carabinieri Reali designa quali comandi e posti sedentari della divisione stessa possono essere coperti da marescialli dell'Arma ammogliati ».

20. — Nell'art. 29 sono apportate le seguenti varianti:

il terzultimo comma è sostituito col seguente:

« I sottufficiali che durante la ferma o la rafferma vengono chiamati all'esperimento per l'impiego civile, continuano a far parte del Regio corpo fino a quando siano nominati impiegati civili, e comunque non oltre il termine della ferma o della rafferma in corso. »;

il penultimo comma è soppresso.

21. — Il penultimo comma dell'art. 30 è sostituito col seguente:

« I militari di truppa in congedo della Regia marina e della Regia aeronautica sono assunti col grado corrispondente a quello che rivestono nella rispettiva forza armata in base alle tabelle di equiparazione. Quelli della Regia guardia di finanza sono assunti col grado di caporal maggiore o di caporale se tali gradi abbiano eventualmente conseguito in precedenza nel Regio esercito, o, in caso diverso, come soldati ».

22. — L'ultimo comma dell'art. 30 è soppresso.

23. — Il primo comma dell'art. 31 è sostituito dal seguente:

« All'ammissione nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica dei sottufficiali e militari di truppa nazionale sotto le armi o dei militari di truppa in congedo residenti nel Regno o all'estero, provvede il Ministero delle colonie previ accordi con quello della guerra ».

24. — I primi tre comma dell'art. 32 sono sostituiti dai seguenti:

« I sottufficiali e militari di truppa che hanno assunto nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica la ferma coloniale, possono ottenere, al compimento della ferma iniziale, successive rafferme coloniali annuali entro i limiti di età e di servizio previsti per il Regio esercito in Italia.

« Le rafferme coloniali sono concesse dal comandante del Regio corpo.

« La permanenza continuativa nei Regi corpi non può però superare gli otto anni pei sottufficiali provenienti dagli ammessi come militari di truppa nei Regi corpi stessi, e i sei anni pei sottufficiali che vi furono ammessi come tali. Soltanto in casi eccezionali e giustificati da comprovate assolute necessità di servizio, da valutarsi volta per volta dai comandanti dei Regi corpi, possono essere proposte al Governatore della Colonia, e dal Ministero delle colonie sanzionate, proroghe ai termini di otto o sei anni sopra fissati.

« Non possono di massima essere destinati in Tripolitania o in Cirenaica sottufficiali rimpatriati da meno di due anni da dette Colonie o da altra ».

25. — Il secondo comma dell'art. 35 è sostituito dal seguente:

« L'indennità caroviveri, però, dei sottufficiali (esclusi i marescialli) e dei militari di truppa che ne abbiano diritto, ma che ricevono la razione viveri in natura od in contanti dall'Amministrazione militare coloniale, è ridotta alla metà. Pure alla metà è ridotta l'aggiunta di famiglia di cui fruiscano i sottufficiali (marescialli esclusi) che ricevono la predetta razione viveri, ferma però restando l'intera corresponsione delle quote complementari all'aggiunta stessa ».

26. — Gli ultimi quattro comma dell'art. 37 sono sostituiti con i seguenti:

« Per gli altri sottufficiali (esclusi i marescialli) e militari di truppa che assumono la ferma coloniale il premio di arruolamento è stabilito nella misura di L. 1300 per i volontari provenienti dai militari metropolitani sotto le armi in Italia o nelle Colonie o dei militari in congedo, che abbiano preso parte per almeno due anni a campagne di guerra; L. 1000 per i volontari di cui sopra che si siano trovati nelle medesime condizioni per un minor tempo; L. 500 per i militari sotto le armi od in congedo che abbiano prestato almeno sei mesi di servizio militare senza prender parte a campagne di guerra; L. 250 per coloro che abbiano prestato meno di sei mesi di servizio militare o non ne abbiano prestato affatto.

« Coloro che, avendo cessato di far parte dei Regi corpi di truppe coloniali, vi sono riammessi, contraggono l'obbligo di una nuova ferma coloniale, ma non percepiscono nuovamente il premio di arruolamento.

« I riammessi che avessero completato regolarmente la precedente ferma iniziale, o avessero completato successive rafferme, vengono considerati — all'atto della riammissione in servizio — come ammessi alla prima o alle successive rafferme.

« Ai riammessi che non avessero completato gli obblighi della ferma coloniale contratti antecedentemente alla riammissione, viene computato, sulla nuova ferma assunta, il tempo necessario per tale completamento. Pel rimanente servizio essi sono considerati come raffermati.

« Agli effetti di tale computo non vengono calcolati i periodi di tempo inferiori a quindici giorni.

« Qualora i riammessi avessero antecedentemente iniziato in un Regio corpo una rafferma coloniale per un periodo non inferiore a quindici giorni, il servizio da loro prestato dopo la riammissione viene considerato in proseguimento dell'interrotta rafferma, scaduta la quale percepiscono il premio di rafferma, detratti, però, i dodicesimi di esso già loro cor-

risposti all'atto dell'invio in congedo in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 38.

« La frazione di anno che eventualmente sopravanzasse allo scadere della ferma contratta all'atto della riammissione può essere completata con l'assunzione di una ferma speciale pari ai mesi occorrenti per completare l'anno.

« Nel caso di collocamento in congedo prima dello scadere della nuova ferma contratta, per ragioni non contemplate nell'ultimo comma dell'art. 38, nessuna quota di premio rafferma è dovuta per la frazione, già compiuta, della ferma stessa.

« Il premio di arruolamento è pagato all'atto dell'incorporamento nel Regio corpo di destinazione ».

27. — L'ultimo comma dell'art. 40 è sostituito col seguente:

« La concessione dell'alloggio ai sottufficiali è fatta con apposito decreto governatoriale in base alle norme vigenti nel Regno in quanto siano applicabili ».

28. — Il primo ed il secondo comma dell'art. 42 sono sostituiti col seguente:

« Ai sottufficiali e ai militari di truppa di tutte le armi e corpi, che vengano a trovarsi in speciali condizioni o che compiano speciali servizi, sono dovute le indennità che saranno stabilite in apposita tabella, da approvarsi con decreto del Ministero delle colonie, di concerto con quello delle finanze ».

29. — L'art. 43 è sostituito col seguente:

« Ai sottufficiali ed ai militari di truppa che vengano riformati per lesioni o malattie riportate a causa di servizio, o per malattie acquisite in Libia a causa del clima o che risultino provenienti dallo speciale servizio prestato in Colonia, è dovuto, indipendentemente dalla eventuale pensione o indennità di riforma o da altre provvidenze a carico dello Stato, una indennità di L. 1000 per una volta tanto.

« Ai discendenti ed ascendenti ed al coniuge superstite dei militari deceduti per le lesioni o malattie di cui sopra è dovuta una indennità di L. 500 secondo le regole della successione, indipendentemente dall'eventuale diritto a pensione ».

30. — Il primo e il secondo comma dell'art. 44 sono sostituiti con i seguenti:

« Ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei Regi corpi di truppe coloniali, comandati a prestare servizio presso il Ministero delle colonie o presso il Deposito centrale di truppe coloniali, spetta il trattamento stabilito dal presente ordinamento. Però, dalla data d'imbarco in Colonia fino a quella di sbarco per farvi ritorno, l'indennità coloniale pei marescialli è ridotta a metà dello stipendio, e il soprassoldo coloniale per gli altri sottufficiali e per i militari di truppa è ridotto alla metà. Pure alla metà è ridotto l'importo della razione viveri in contanti spettante ai sergenti e ai sergenti maggiori.

« Il personale di cui sopra rimarrà effettivo al proprio Regio corpo. Quello comandato a prestar servizio presso il Ministero delle colonie sarà aggregato ad un reparto del Presidio di Roma, da stabilirsi d'accordo con l'autorità militare territoriale competente ».

31. — Nel capoverso n. 1 dell'art. 45, dopo le parole: « se addetti ai reparti sahariani » sono aggiunte le seguenti: « compresa fra questi la Compagnia carabinieri Reali del Fezzan ».

32. — I primi quattro comma dell'art. 48 sono sostituiti con i seguenti:

« Quando le esigenze di servizio lo consentano ed in relazione alla condotta ed alla istruzione, i marescialli, i sergenti maggiori, i sergenti ed i militari di truppa volontari possono ottenere la licenza ordinaria coloniale di giorni 60 per ogni biennio di servizio compiuto nel Regio corpo. Per i sottufficiali dei reparti sahariani, compresi fra essi i sottufficiali dei carabinieri Reali in servizio presso reparti cammellati, è ammesso il cumulo di tre annualità di licenza ordinaria coloniale.

« I giorni di viaggio tanto nell'andata quanto nel ritorno sono in più del periodo di licenza.

« Il viaggio dalla residenza in Colonia al Comune designato per fruire della licenza e viceversa è a carico dell'Amministrazione militare coloniale per i sergenti maggiori e sergenti, per i caporali e soldati.

« Solo in casi eccezionali di comprovate necessità di servizio o private da valutarsi volta per volta dai comandanti dei Regi corpi, la licenza ordinaria coloniale ai sergenti maggiori, ai sergenti ed ai militari di truppa potrà essere concessa in parte durante il biennio, ma sempre in relazione al periodo di servizio compiuto, restando fermo, in tali casi, quanto riguarda il rimborso da parte dell'Amministrazione delle spese di viaggio ed il computo dei giorni di viaggio ».

33. — L'ultimo comma dell'art. 50 è sostituito col seguente:

I sottufficiali e militari di truppa distaccati presso il Ministero delle colonie o presso il Deposito centrale di truppe coloniali fruiscono delle licenze di qualsiasi specie in conformità delle norme vigenti nel Regno per i pari grado del Regio esercito, e continuano a fruire durante le licenze ordinarie del trattamento previsto nell'art. 44 ».

34. — Nell'art. 54, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Il numero dei sottufficiali destinati o da destinarsi in servizio civile nelle Colonie libiche, deve essere contenuto entro i limiti di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355 ».

35. — Nel terzo comma dell'art. 57 le parole: « pei componenti i gruppi sahariani è di un anno » sono soppresse.

36. — L'art. 58 è sostituito col seguente:

« La gerarchia dei militari indigeni è la seguente:

ascari; uachil;

muntaz;

buluc-basci;

scium-basci ».

37. — Nelle colonne « rafferme » degli specchi delle paghe dell'art. 59, le parole: « pei componenti i gruppi sahariani, dopo il 1° biennio di servizio » sono soppresse.

38. — Il secondo comma dell'art. 60 è soppresso.

39. — Il primo comma dell'art. 62 è sostituito col seguente:

« Le indennità per servizi e posizioni speciali sono stabilite col decreto del Ministero delle colonie, di concerto con quello delle finanze, di cui all'art. 42 del presente ordinamento ».

40. — Al quart'ultimo comma dell'art. 70 è aggiunto il seguente alinea: « L. 0,40 a coloro che prestano servizio con la sola bardatura di proprietà ».

41. — Nell'art. 72 sono apportate le seguenti varianti:

dopo il quarto comma è aggiunto il seguente comma:

« Il trattamento di cui ai precedenti comma si applica anche agli zaptiè e ai graduati zaptiè che cessano di appartenere al reparto di provenienza per effetto di riduzioni di organici e sono ammessi a far parte di unità delle altre armi del Regio corpo. »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I graduati che all'atto del congedamento abbiano accettato di essere inscritti nei ruoli della forza in congedo di cui all'art. 1 del presente ordinamento, e quelli cessati da non più di un mese dall'appartenenza al Regio corpo, in caso di riammissione in servizio riprendono il loro grado; gli altri sono riammessi come ascari ».

42. — L'ultimo comma dell'art. 77 è sostituito col seguente:

« Le rate di pensione non domandate entro due anni dal militare indigeno che vi ha diritto sono prescritte ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Quelle non riscosse per tre anni consecutivi fanno decadere il militare indigeno da ogni diritto sulla pensione. Però nell'un caso e nell'altro il Governatore può, con proprio decreto motivato, riconoscere che la mancata riscossione delle rate sia dovuta a comprovati gravi motivi e determinare la data di decorrenza di questi, disponendo la reintegrazione dell'interessato nei suoi diritti dalla data medesima, salvi, in ogni caso, gli effetti della prescrizione biennale, che eventualmente si fosse in precedenza verificata ».

43. — L'art. 78 è sostituito col seguente:

« In materia di pensioni e gratificazioni è ammesso il ricorso al Governatore, e, contro le decisioni di questo, al Ministero delle colonie.

44. — Nel terzo comma dell'art. 86 alle parole: « per tutti i servizi » sono sostituite le seguenti: « per ciascun servizio ».

45. — Il penultimo comma dell'art. 90 è sostituito coi seguenti:

« L'ammontare delle ritenute di cui al precedente comma è devoluto in favore del fondo per sussidi:

a) alle famiglie dei sottufficiali (esclusi i marescialli) e dei militari di truppa nazionali caduti in combattimento o morti per ferite riportate in combattimento in Libia;

b) ai militari di cui alla lettera *a*) dichiarati temporaneamente o permanentemente inabili a proficuo lavoro in seguito a ferite riportate in combattimento, o riformati senza dichiarazione di inabilità al lavoro;

c) ai militari come sopra dichiarati inabili a proficuo lavoro per malattia od infortunio dipendenti da cause del servizio coloniale;

d) ai genitori, alla moglie ed ai figli dei militari di cui sopra che muoiono in seguito a ferita, infortunio o malattia dipendenti dal servizio coloniale;

e) ai militari in congedo bisognosi, che hanno prestato servizio in Libia e che, pur non avendo ottenuto il riconoscimento di malattie o di infortuni per cause di servizio, si trovino in menomate condizioni fisiche.

« Le modalità per le erogazioni dei sussidi e la loro misura sono stabilite con decreti dei Governatori ».

Art. 2.

La tabella *B* annessa all'ordinamento pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, approvato col R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, è abrogata sotto la data del 1° marzo 1931.

Sotto la stessa data entra in vigore la tabella delle indennità per servizi e posizioni speciali di cui al n. 28 dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

È sanzionata, per il periodo compreso tra il 1° luglio 1929 e il 28 febbraio 1931 la corresponsione di indennità per servizi e posizioni speciali disposta per i sottufficiali e militari di truppa del Rego corpo di truppe coloniali della Tripolitania in deroga alla tabella *B* di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Nella tabella *C* annessa all'ordinamento pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica approvato col R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, sono apportate le seguenti varianti:

a) N. 2 lettera *A*), secondo comma: in luogo della dizione « (o barracano) », sostituire: « e un barracano ».

In luogo di « due coperte da campo » sostituire: « una coperta da campo ».

b) Lettera *B*). Il primo ed il secondo comma, sono sostituiti dai seguenti:

« *B*) ai componenti i reparti sahariani: due camicie (suria); due cravatte; un farsetto a maglia; due paia di mutande; una sottotachia; una tenuta di tela bianca; una tenuta di tela kaki; un turbante completo o il corrispettivo per acquistarlo dal commercio.

« Ai meharisti dei reparti suddetti spetta inoltre un paio di scarpe di tela (o sandali per gli eritrei) o un paio di balghe (calzatura locale), un bournus (o il corrispettivo per acquistarlo sul mercato locale); agli altri componenti i reparti stessi, un paio di scarpe indigene (balghe); un paio di mollettiere e un barracano usato ».

c) La dizione della lettera *C*) è variata come segue:

« *C*) gli spahis hanno gli oggetti seguenti: all'atto dell'arruolamento: una camicia (suria), un paio di pantaloni indigeni (sirual), un farsetto a maglia, un paio di balghe, una tachia con sottotachia, una fascia distintivo, una farmula, un barracano (o l'equivalente per acquistarlo sul mercato locale).

« Al principio di ogni anno successivo al primo: una camicia (suria), un paio di pantaloni (sirual).

« Al principio di ogni biennio successivo al primo ed oltre agli oggetti di cui sopra: un farsetto a maglia, una tachia, una sottotachia, un barracano ».

d) Dopo le parole « di tela » della lettera *D*), va inserita la parola « bianca ».

e) Dopo le parole: « come i libici » della lettera *E*) sono aggiunte le parole: « meno la farmula e il barracano ».

f) *Rinnovazione*, primo comma. Sono soppresse le parole: « e per gli spahis »; al termine del comma vanno aggiunte le parole: « o un paio di sandali, o un paio di balghe ».

g) Nel secondo comma sono soppresse le parole: « una tachia con fiocco pei componenti i gruppi sahariani ».

Disposizioni transitorie.

Art. 5.

I sottufficiali dei Regi corpi di truppe coloniali, che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano servizio presso il Ministero delle colonie o presso il Deposito centrale di truppe coloniali, continuano — finchè si trovano in tale posizione e limitatamente alla durata della ferma o della rafferma in corso — a percepire, se marescialli, l'indennità coloniale nella misura stabilita per i pari grado in Colonia diminuita di un quarto, e, se sergenti maggiori o sergenti, la intera razione viveri in contanti.

Art. 6.

Ai sottufficiali dei Regi corpi di truppe coloniali, provenienti dai sottufficiali in congedo, riammessi in servizio presso i Regi corpi medesimi, possono essere concesse con le modalità specificate nel terzo comma dell'art. 32, ed entro i limiti fissati dalle tabelle organiche, proroghe al termine massimo di permanenza continuativa in Colonia, quand'anche non ricorrano le eccezionali circostanze di servizio indicate nel predetto comma, semprechè l'ulteriore permanenza sia giudicata utile al servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 310, foglio 57. — FERZI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 giugno 1931.
Modificazioni all'elenco dei valichi di frontiera aperti al transito.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto l'art. 160 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con decreto 6 novembre 1926, n. 1848;

Veduto il proprio decreto in data 30 giugno 1928-VI, col quale sono stati approvati gli elenchi dei valichi della frontiera terrestre del Regno attraverso i quali è consentito il passaggio delle persone munite dei documenti prescritti per l'attraversamento del confine;

Veduti i successivi decreti 5 maggio 1929-VII e 9 novembre 1929-VIII coi quali gli elenchi stessi sono stati modificati;

Ritenuta la necessità di portare alcune variazioni agli elenchi predetti;

Decreta:

Agli elenchi dei valichi della frontiera terrestre del Regno attraverso i quali è consentito il passaggio delle persone munite dei documenti prescritti per l'attraversamento del confine, approvati con decreto Ministeriale 30 giugno 1928, modificato con successivi decreti in data 5 maggio 1929-VII e 9 novembre 1929-VIII, sono portate le seguenti variazioni:

1° Nell'elenco dei valichi aperti al transito per le persone munite di passaporto o di altri documenti internazionalmente equipollenti sono aggiunti i seguenti:

a) *Confine italo-francese.*

Provincia di Torino:

Colle Bousson o Bourget (aperto solo nella stagione estiva).
Colle della Scala (aperto solo nella stagione estiva).

Provincia di Aosta:

Col du Rhême (aperto solo nella stagione estiva).
Col du Mont (aperto solo nella stagione estiva).

b) *Confine italo-jugoslavo.*

Provincia di Trieste:

Valico di Grude o Kalce.

Provincia di Fiume:

Valico di Ferlania.

2° Il valico di Val Mara (strada Lanzo d'Intelvi-Arogno) in provincia di Como, confine italo-svizzero, già compreso nell'elenco dei valichi aperti al transito con passaporti limitatamente ai viaggiatori dell'auto-corriera, viene aperto al transito per la generalità delle persone munite di passaporto, solamente però durante la stagione estiva, rimanendo aperto nella stagione invernale per le sole persone munite di tessera di frontiera.

3° Il valico del sentiero di Crotto-Mazza in provincia di Sondrio, confine italo-svizzero, già compreso nell'elenco dei valichi aperti al transito limitatamente alla stagione estiva per i soli proprietari dei terreni posti oltre confine, muniti di tessera di frontiera, viene aperto al transito per tutto l'anno, sempre limitatamente però alle persone suindicate.

4° Dall'elenco dei valichi aperti al transito con passaporti sono cancellati: il Passo Moistrocca (q. 1612) sul confine italo-jugoslavo in provincia di Gorizia ed il valico di Giussici, pure sul confine italo-jugoslavo, in provincia di Fiume.

5° Dall'elenco dei valichi aperti al transito con tessere di frontiera è cancellato il valico di Scaffa di Giou (q. 1421) sul confine italo-francese, in provincia di Imperia.

Roma, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

(5614)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1931.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le Società anonime « Istituto Giovanni Treccani », « Fratelli Treves », « Casa editrice d'arte Bestetti e Tumminelli », « Anonima Libraria Italiana ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;

Visto il ricorso presentato dalle Società anonime « Istituto Giovanni Treccani » con sede in Roma, « Fratelli Treves » con sede in Milano, « Casa editrice d'arte Bestetti e Tumminelli » con sede in Milano, « Libraria Italiana » con sede in Roma, le quali espongono di voler procedere alla loro fusione mediante creazione di una nuova società che assumerà la ragione sociale « Società anonima Treves, Treccani, Tumminelli »;

Ritenuto che la detta fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre il termine stabilito negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra le Società anonime « Istituto Giovanni Treccani », « Fratelli Treves », « Casa editrice d'arte Bestetti e Tumminelli », « Anonima Libraria Italiana », rendendosi così applicabili alla deliberazione di fusione e a tutte le altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti delle dette Società le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione alle medesime, ai sensi degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, sia pubblicato

per due volte l'annunzio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, disposta col presente decreto, nei seguenti giornali: *Il Giornale d'Italia* di Roma, e *Il Popolo d'Italia* di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: Rocco.

(5600)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1931.
Istituzione del campo di fortuna di Siracusa.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il campo di fortuna di Siracusa la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Scavi di sbancamento per la demolizione della collina esistente e riempimento, coi materiali ricavati, della salina fino a raggiungere metri 0.50 sul livello del mare — Spianamento e rullatura della intera superficie del campo — Costruzione di eventuali drenaggi a monte (lato strada nazionale) — Costruzione dei segnali a terra e del nominativo del campo — Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi 12 a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Il decreto Ministeriale 10 marzo 1930 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1930, col quale veniva istituito il campo di fortuna di Siracusa, è revocato.

Roma, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: Riccardi.

(5588)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1931.
Istituzione del campo di fortuna di Canneto sull'Oglio e soppressione di quello di Drizzona (Mantova).

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il campo di fortuna di Canneto sull'Oglio in provincia di Mantova la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Taglio e sradicamento di circa cento piante di gelso — Riempimento delle varie depressioni del campo e spianamento generale di esso — Costruzione di un fosso perimetrale per la raccolta delle acque di scolo — Impianto del prato stabile asciutto — Costruzione dei segnali a terra e del nominativo del campo — Costruzione dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi dieci a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Il decreto Ministeriale 31 luglio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1928, col quale veniva istituito il campo di fortuna di Drizzona è revocato.

Roma, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: Riccardi.

(5589)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1931.
Istituzione del campo di fortuna di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il campo di fortuna di Reggio Emilia la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costruzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Demolizione della tribuna dell'ex Polisportivo e dei fabbricati di cui ai numeri di mappa 4923, 17256, 4940, 4941, 4999, 12921, 5001 — Demolizione dei due châlets in legno del tennis e del tiro a volo nonchè il muro di cinta del Polisportivo — Spianamento dei rilevati che circoscrivono la pista per le corse e riempimento della piscina — Rimozione della linea elettrica su pali di legno che attraversa il campo da nord a sud — Abbattimento di tutti gli alberi e delle altre soprastrutture esistenti — Copertura dei fossi di scolo dei dreni — Spianamento generale del terreno — Formazione del prato stabile — Costruzione dei segnali a terra e del nominativo del campo — Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi dieci a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Il decreto Ministeriale 12 novembre 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 26 novembre 1930, col quale veniva istituito il campo di fortuna di Reggio Emilia, è revocato.

Roma, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(5590)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1931.
Soppressione del campo di fortuna di Muccia (Macerata).

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 ottobre 1929, n. 244, che istituisce il campo di fortuna di Muccia in provincia di Macerata;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Articolo unico.

È revocato il decreto Ministeriale 12 ottobre 1929-VII, col quale veniva istituito il campo di fortuna di Muccia, in provincia di Macerata.

Roma, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(5591)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1931.
Istituzione del campo di fortuna di Potenza.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il campo di fortuna di Potenza la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbno eseguirsi le seguenti opere:
Spostamento della linea A. T. attraversante il campo — Spianamento della zona — Costruzione di un fosso di guardia per la raccolta e smaltimento delle acque — Costruzione dei drenaggi atti a mantenere asciutta la zona del campo — Demolizione di un fabbricato — Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento — Aratura, erpicatura e seminagione per impianto del prato stabile asciutto — Rullatura con rullo leggero — Costruzione dei segnali d'atterraggio e delimitazione del campo.
Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi sedici a datare dal presente decreto.

Roma, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(5592)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2343.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Fabianich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Festini Eufemia nata Fabianich di Giovanni e di Custich Maria, nata a Pago (Jugoslavia) il 22 novembre 1891 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fabiani ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 15 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(5051)

N. 3035.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Donadich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Massaria Francesca nata Donadich fu Nicolò e di Zicchetti Maria, nata a Pago (Jugoslavia) il 19 novembre 1896 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Donadi ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 15 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(5052)

N. 788.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Kirighin » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Markovich ved. Gisella nata Kirighin fu Carlo e di Bonacich Elena, nata a San Giovanni della Brazza (Jugoslavia) il 6 luglio 1876 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chirighin ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 13 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(5053)

N. 787.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Kirighin » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kirighin Giuseppe fu Giovanni e fu Bastianello Eugenia, nato a Sebenico (Jugoslavia) il 31 dicembre 1864 e domiciliato a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chirighin ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Elisa nata Merlak, nata a Sebenico (Jugoslavia) il 6 gennaio 1871 e per i figli Giovanni e Antonietta, nati a Sebenico (Jugoslavia) rispettivamente l'8 maggio 1901 e il 4 novembre 1903.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 13 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(5054)

N. 792.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Cuculich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Biasutti Diomira nata Cuculich di Antonio e di Suttora Elena, nata ad Arbe (Jugoslavia) il 14 agosto 1904 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cogoli ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 13 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(5055)

N. 1496.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale

5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Picinich Maria in Spaczil, fu Simeone e fu Stefich Mattia, nata a Lussimpiccolo (provincia di Pola) il 28 maggio 1893 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 29 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(5056)

N. 1519.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Muzanovich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Aurora Kotlar moglie di Giovanni nata Muzanovich di Cristoforo, nata a Borgo Erizzo (Zara) il 1° giugno 1891 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Muzzani ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(5330)

N. 1546.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Sandalich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Dadich Antonietta nata Sandalich fu Simeone e di Viducic Maria, nata a Zara il 19 aprile 1892 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sandali ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 15 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(5331)

N. 18969.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Radovich Valeria in Udine.

Veduti i Regi decreti 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge succitato;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Udine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signorina Valeria Radovich di Augusto e della fu Pertot Maria, nata a Trieste il 10 dicembre 1897, residente a Udine, di condizione impiegata statale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Rodovich in « Radoni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Udine, addì 1° luglio 1931 - Anno IX

Il Prefetto.

(5559)

N. 11704.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Espero Radetich, nato a Fiume l'11 giugno 1907 da Vincenzo e da Maddalena

Cerovac, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Radetti ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Espero Radetich è ridotto nella forma italiana di « Radetti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: DE BIASE.

(5560)

N. 17816.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Iris Bulian, nata a Fiume il 26 dicembre 1905 da Nicolò e da Rosalia Ratman, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Ferrara ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Iris Bulian è ridotto nella forma italiana di « Ferrara » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ferdinando, nato a Fiume il 13 agosto 1930, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: DE BIASE.

(5561)

N. 3390-334.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Battig Anna Maria di Pietro e di Caterina Cecovig, nata a Gorizia il 18 gennaio 1875 e residente a Gorizia, via Rabatta, 17, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Battig Giuseppina illeg. di Anna Maria, nata a Gorizia il 17 aprile 1909, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3674)

N. 3390-333.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Battig ved. Maria di Silvestro Scarabot e della Giulia Cumar, nata a Sambasso il 23 settembre 1864, residente a Gorizia, via Camposanto, 19, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di Batti.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Battig Gioseffa fu Giuseppe, nata a Gorizia il 12 aprile 1896, figlia;

Battig Gualtiero fu Giuseppe, nato a Trieste il 12 dicembre 1914, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3675)

N. 3390-332.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Battig ved. Susmel Giuseppina fu Francesco e della Maria Scarrabot, nata a Sambasso il 24 luglio 1864, residente a Gorizia, via Vogel n. 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(3676)

N. 3390-331.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Battig Giuseppe fu Giuseppe e della fu Rosa Knes, nato a Gorizia il 30 agosto 1897, residente a Gorizia, via Colonia, 22, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(3677)

N. 3390-330.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Battig Rodolfo fu Giuseppe e della fu Lucia Verbig, nato a Gorizia il 17 luglio 1885, residente a Gorizia, Riva Castello, 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Battig Nicolina fu Biagio Prion, nata a Gorizia il 6 dicembre 1883, moglie;
Battig Carlo, nato a Gorizia il 2 novembre 1915, figlio;
Battig Giuseppe, nato a Gorizia il 9 settembre 1919, figlio;
Battig Mario, nato a Gorizia il 23 marzo 1922, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(3678)

N. 3390-329.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Carolina di Massimiliano e della fu Maria Bolko, nato a Aidussina il 29 marzo 1902, residente a Gorizia, via Dreossi, 18, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(3679)

N. 3390-328.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Francesco di Antonio e di Marianna Kosuta, nato a Vittuglie (Sambasso) il 19 agosto 1871, residente a Vittuglie (Sambasso), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Anna di Giacomo Manfreda, nata a Tolmino il 24 febbraio 1859, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3680)

N. 3390-327.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Francesco di Vincenzo e di Marianna Krovatin, nato a Sambasso (Ossecca) il 27 agosto 1891, residente a Gorizia, Riva Castello, 4, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Giuseppina di Antonio Batic, nata a Ossecca il 6 aprile 1893, moglie;
Batic Emilio, nato a Gorizia il 30 marzo 1921, figlio;
Batic Federica, nata a Gorizia il 7 aprile 1922, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3681)

N. 3390-326.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig Batic Francesco fu Agostino e della fu Apollonia Cotic, nato a Opacchiasella il 10 maggio 1883, residente a Gorizia, via Iscur, 20, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3682)

N. 3390-325.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenuto nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Battig Ernesto fu Antonio e della fu Caterina Medvescig, nato a Gorizia il 27 agosto 1880, residente a Gorizia, via Mazzini, 13, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3683)

N. 3390-324.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Francesco di Pietro e della fu Preseren Maria, nato a Gorizia l'11 ottobre 1903, residente a Gorizia, via Valdirose, 66, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batig Teresa di Giovanni Cernetic, nata a Sambasso il 22 novembre 1907, moglie;

Batig Vilma, nata a Sambasso il 1° dicembre 1925, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3684)

N. 3390-323.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Battig Giovanni fu Raffaele e di Amalia Medvescig, nato a Gorizia il 15 dicembre 1901, residente a Gorizia, piazza Battisti, 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3685)

N. 3390-322.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Battig Giovanni fu Giovanni e di fu Maria Pallich, nato a Gorizia il 21 gennaio 1877, residente a Gorizia, via Duomo, 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Battig Luigia fu Mattia Beltram, nata a Gorizia il 26 febbraio 1894, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3686)

N. 3390-321.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Giacomo fu Andrea e della fu Giuseppina Pavlin, nato a Gorizia il 14 aprile 1882, residente a Gorizia, via S. Marco, 18, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Anna di Stefano Komel, nata a Gorizia il 24 luglio 1888, moglie;

Batic Mario, nato a Gorizia il 9 novembre 1921, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3687)

N. 3390-320.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Battig Luigi Giovanni fu Luigi e di Novotnig Teresa, nato a Gorizia il 10 marzo 1891, residente a Gorizia, piazza San Rocco n. 6, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Battig Pierina di Pietro Bertes, nata a Gorizia il 29 agosto 1886, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3688)

N. 3390-319.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Antonio fu Rocco e della fu Jerkic Francesca, nato a Dobraule il 21 gennaio 1866, residente a Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Vincenza fu Antonio Skrlj, nata a Duple il 23 gennaio 1885, moglie;
Batic Maria nata a Duple il 21 febbraio 1921, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3689)

N. 3390-318.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Battig Giuseppe fu Pietro e della fu Bone Caterina, nato a Gorizia il 6 settembre 1849 e residente a Gorizia, via Rastello n. 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3690)

N. 3390-290.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Basin Giacomo fu Biagio e della fu Jug Caterina, nato a Salcano il 28 luglio 1888 e residente a Gorizia (Salcano), 285, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Basin Luigia fu Antonio, nata a Salcano il 21 giugno 1897, moglie;
Basin Albina, nata a Salcano il 3 maggio 1922, figlia;
Basin Luigi, nato a Salcano il 15 aprile 1924, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2

del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3691)

N. 3390-291.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Basin Augusto fu Biagio e della fu Caterina Jug, nato a Salcano il 15 agosto 1890 e residente a Gorizia, Salcano, 203, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Basin Anna di Giacomo Gorjan, nata a Salcano il 24 luglio 1893, moglie;
Basin Augusto, nato a Salcano il 21 novembre 1920, figlio;
Basin Anna, nata a Salcano il 27 aprile 1927, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3692)

N. 3390-292.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Basin Giovanni fu Michele e della fu Belingar Amalia, nato a Salcano il 7 maggio 1890 e residente a Gorizia, Salcano, 226, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Basin Giuseppina fu Francesco Kompare, nata a Salcano il 31 gennaio 1894, moglie;
Basin Carolina, nata a Salcano il 14 luglio 1920, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3693)

N. 3390-293.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Basin Giovanni fu Andrea e della fu Bone Caterina, nato a Salcano il 25 gennaio 1903 e residente a Gorizia, Salcano 241, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Basin Maria di Giuseppe Makuc, nata a Moncorona il 21 gennaio 1905, moglie;
Basin Maria, nata a Gorizia, il 4 settembre 1925, figlia;
Basin Giovanni Luigi, nato a Gorizia il 31 maggio 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3694)

N. 3390-294.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Basin Francesco fu Gregorio e della fu Vuga Caterina, nato a Salcano il 30 aprile 1890 e residente a Gorizia, Salcano 119, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Basin Caterina di Maria Suligoi, nata a Chiapovano il 7 aprile 1893, moglie;

Basin Francesco Valentino, nato a Salcano, il 15 febbraio 1920, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3695)

N. 3390-295.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Basin Francesco fu Giuseppe e della fu Bratuz Maria, nato a Salcano il 9 ottobre 1847 e residente a Gorizia, Salcano 270, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Basin Caterina fu Giacomo Basin, nata a Salcano il 29 marzo 1848, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3696)

N. 3390-297.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Basin Paolina Maria ved. Marussic fu Antonio e della fu Golob Teresa, nata a Salcano il 7 settembre 1885 e residente a Gorizia, Salcano, 42, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassini ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3697)

N. 3390-298.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Basin Michele fu Michele e della fu Kodelja Giuseppina, nato a Salcano l'11 agosto 1900 e residente a Gorizia, Salcano 171, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Basin Paolina di Biagio Komel, nata a Salcano il 18 luglio 1903, moglie;

Basin Michele, nato a Gorizia il 15 luglio 1926, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3698)

N. 3390-299.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Basin ved. Maria fu Bartolomeo Brecelj e della fu Danevin Maria, nata a Salcano il 1° agosto 1851 e residente a Gorizia, Salcano 51, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Basin Giuseppina fu Andrea, nata a Salcano il 9 novembre 1876, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3699)

N. 356 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fabianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fabianich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Bolnarcich Francesca, nato a Pola il 9 aprile 1885 e abitante a Pola, via Gladiatori, 11, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fabiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vellico Maria di Francesco e di Anna Voinich, nata a Medolino (Pola) il 28 settembre 1893.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(5318)

N. 1021 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bancich » e « Debeliuch » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bencich-Debeliuch Eufemia vedova di Pasquale, figlia del fu Pasquale Debeliuch e della fu Fosca Chervavizza, nata a Gimino il 13 settembre 1862, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Banci » e « Debelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio legittimo Bernardo, nato a Gimino il 18 ottobre 1886 e alla nuora Grisilla Eufemia di Simone e di Maria Carlovich, nata a Gimino il 24 luglio 1885, ed ai nipoti nati a Gimino: Rosa, il 4 marzo 1914; Maria, il 31 agosto 1915; Francesco, il 6 aprile 1919; Fosca il 26 settembre 1920; Giovanni, il 30 settembre 1922; Eufemia, il 22 marzo 1924; Giuseppe, l'11 ottobre 1926; Giuseppina, il 7 febbraio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4376)

N. 1109 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosaz Antonio, figlio di Matteo e di Giovanna Uicich, nato a Gimino il 21 ottobre 1902 e abitante a Villa Medancici n. 26, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bosazzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Medancich

Mattea fu Paolo e di Fosca Sugar nata a Gimino il 20 settembre 1907; ed al figlio Eustacchio, nato a Gimino il 20 settembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4377)

N. 782 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Baricevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Baricevich Giuseppe figlio del fu Domenico e della fu Fabian Margherita, nato a Passo il 18 novembre 1841, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4378)

N. 1111 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bosaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosaz Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Antonia Bencich, nato a Gimino il 17 marzo 1880 e abitante a Villa Bozzi n. 711, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bosazzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bosaz Maria di Giovanni e di Antonia Medaucich nata a Gimino il 19 agosto 1884, ed ai figli nati a Gimino: Lucia, il 12 dicembre 1906; Giuseppe, il 26 novembre 1910; Antonio, il 23 maggio 1913; Antonia, il 24 ottobre 1919; Giovanni, il 6 gennaio 1909; Michele, il 28 marzo 1922; Mattea, il 29 luglio 1924; nonchè al fratello Michele, nato a Gimino il 24 settembre 1882.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4379)

N. 1114 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bosaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosaz Matteo, figlio del fu Pasquale e della fu Michela Jurcotta, nato a Gimino il 20 settembre 1855 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bosazzi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cergua Maria fu Zaccaria e della fu Maria Rovis, nata a Gimino l'11 luglio 1865; al figlio Pasquale, nato a Gimino il 16 novembre 1897; alla nuora Zohil Sentina di Giuseppe e di Cristina Petech, nata a Gimino il 10 luglio 1903; ed ai nipoti nati a Gimino: Stefania, il 20 febbraio 1926; Giovanni, il 31 ottobre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4380)

N. 1062 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla re-

stituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Matteo, figlio di Matteo e della fu Rudan Fosca, nato a Gimino il 15 settembre 1873, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati dalla ora defunta moglie Maria Hreglia a Gimino: Lucia, il 5 dicembre 1903; Antonio, il 17 maggio 1911; Matteo, il 21 settembre 1913; ed al padre Bencich Matteo fu Antonio e fu Maria Vicich, nato a Gimino il 7 settembre 1844.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4381)

N. 1063 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Giacomo figlio del fu Giovanni e della fu Maria Linz, nato a Gimino il 25 luglio 1883, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Meze di Luigi e fu Orsola Ogriseg, nata a Postumia il 4 gennaio 1889; ed ai loro figli nati a Gimino: Floriano, il 20 dicembre 1913; Antonio, il 31 maggio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4382)

N. 1066.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Michele, figlio del fu Stefano e della fu Fosca Slivar, nato a Gimino il 31 agosto 1871, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Jacovcich fu Giovanni e della Maria Ciop, nata a Pedena il 25 agosto 1882, ai figli nati dalla ora defunta prima moglie Caterina Fidoslavich a Gimino: Anna, il 16 luglio 1909; Giovanni, il 23 agosto 1911; Giacomo, il 22 luglio 1914, ed ai figli nati dalla seconda moglie a Gimino: Emilia, il 23 settembre 1920; Matteo, il 12 luglio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4383)

N. 1072.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bendich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Pietro, figlio del fu Matteo e di Maria Rudan, nato a Gimino il 21 agosto 1906, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Suffich Lucia fu Antonio e di Fosca Orbanich, nata a Gimino il 28 ottobre 1902, ed ai loro figli nati a Gimino: Matteo, il 20 marzo 1926; Giuseppe, il 23 marzo 1928, nonchè alla madre surnenzionata fu Matteo e fu Lucia Hreglia nata a Gimino il 30 setembre 1873.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4384)

N. 728 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosich Antonio, figlio del fu Pietro e della fu Fabris Antonia, nato a Portole (Stridone) l'8 settembre 1881, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Prodan Anna di Matteo e di Anna Bosdachin, nata a Stridone di Portole il 18 febbraio 1891; al loro figlio Giovanni, nato a Stridone di Portole il 14 maggio 1920; ed ai figli nati dalla ora defunta prima moglie a Stridone di Portole: Dante, il 25 maggio 1910; Pio, il 1° settembre 1911; Antonio, il 13 dicembre 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4385)

N. 1025 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bancich Simone, figlio del fu Marino e della fu Mattea Vladislovich, nato a Gimino il 22 ottobre 1873, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Banci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pucich Maria fu Giovanni e fu Maria Bosaz, nata a Gimino il 25 novembre 1877 ed ai loro figli nati a Gimino: Giuseppe, il 16 agosto 1897; Fosca, il 18 dicembre 1906; Matteo, il 6 febbraio 1909; Eufemia, il 10 settembre 1911; Mattea, il 15 aprile 1914; Martino, il 21 ottobre 1920; Francesco, il 1° marzo 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4386)

N. 1026 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bancich Giovanni, figlio di Simone e di Maria Pucich, nato a Gimino il 3 dicembre 1900, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Banci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cramar Maria di Giovanni e di Eufemia Seez, nata a Gimino il 15 agosto 1903, ed alla loro figlia Anna, nata a Gimino il 18 marzo 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del

n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4387)

N. 1081 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Benich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Benich Giuseppe, figlio di Antonio e della fu Maria Orbanich, nato a Gimino il 1° settembre 1888, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Beni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Udovicich Fosca fu Giovanni e fu Marianna Damianich, nata a Gimino il 25 gennaio 1893, ed ai figli nati a Gimino: Giuseppe, il 20 dicembre 1910; Maria, il 4 maggio 1912; Giovanni, il 1° luglio 1914; Matteo, il 4 settembre 1919; Antonia, il 6 gennaio 1922; Caterina, il 2 giugno 1924; Ignazio, il 1° febbraio 1926; Biagio, il 19 marzo 1927, nonchè al padre Antonio Benich fu Giuseppe e fu Fosca Orbanich, nato a Gimino il 10 giugno 1847.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4388)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione di Brignano « Gera d'Adda » in provincia di Bergamo.

Con R. decreto 27 aprile 1931, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1931, registro 14, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Brignano « Gera d'Adda » con sede in comune di Brignano Gera d'Adda, provincia di Bergamo.

Il detto Consorzio di cui fanno parte 79 ditte è stato costituito con atto in data 30 dicembre 1928, n. 6304 di rep. not., a rogito notar Giovanni Zanconti, registrato a Treviglio il 19 gennaio 1929.

(5594)

Ampliamento del Consorzio d'irrigazione della Valtidone in provincia di Piacenza.

Con R. decreto 18 giugno 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 30 dello stesso mese, registro n. 15, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato ampliato ai sensi del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1530, il Consorzio di irrigazione della Valtidone con sede in Piacenza, provincia di Piacenza, con l'aggregazione di terreni siti nei comuni di Agazzano, Borgonovo, Castel San Giovanni, Gazzola e Sannato per una superficie complessiva di altri ettari 5832.31.29.

(5595)

Nomina del presidente del Consorzio d'irrigazione di San Massimo Bussolengo in provincia di Verona.

Con R. decreto 17 aprile 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno successivo, registro n. 15, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, l'ing. Giulio Campostrini è stato, ai sensi del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1530, nominato presidente del Consorzio di irrigazione di San Massimo Bussolengo con sede in Verona, provincia di Verona.

(5596)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 154.

Media dei cambi e delle rendite del 20 luglio 1931 - Anno IX

Francia	75.12	Oro	369.21
Svizzera	372.25	Belgrado	33.80
Londra	92.843	Budapest (Pengo)	3.32
Olanda	7.727	Albania (Franco oro)	369.50
Spagna	179 —	Norvegia	5.115
Belgio	2.673	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.52	Svezia	5.115
Vienna (Schillinge)	2.683	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.70	Danimarca	5.115
Romania	11.40	Rendita 3,50 %	72.60
Peso Argentino Oro	13.30	Rendita 3,50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	5.845	Rendita 3 % lordo	43.50
New York	19.135	Consolidato 5 %	81.20
Dollaro Canadese	19.06	Obblig. Venezie 3,50%	79.20

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ad un posto di assistente titolare presso il Regio istituto industriale di Foggia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 27 giugno 1929, n. 1047, e 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Foggia, approvata con decreto Ministeriale 7 aprile 1925, registrato alla Corte dei conti il 29 dello stesso mese;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 108121, in data 7 giugno 1930, che autorizza a bandire il concorso al posto di assistente nel Regio istituto industriale di Foggia;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale di Foggia è aperto il concorso per titoli ed esami al posto di assistente titolare a disposizione della direzione. Al concorso sono ammessi solo gli assistenti incaricati nei Regi istituti e scuole industriali, a' sensi dell'art. 62 del R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Art. 2.

L'assistente prescelto inizia la sua carriera al gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 9300, oltre al supplemento di servizio attivo di L. 1800 e l'eventuale aggiunta di famiglia e la prosegue fino al grado 9°. I predetti assegni, in applicazione del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, vengono rispettivamente ridotti dal 1° dicembre 1930 a L. 8184 e a L. 1584. Esso viene, tuttavia, nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma originale di perito industriale o copia autentica debitamente legalizzata. Certificato dei punti ottenuti negli esami di diploma. Certificato rilasciato dal direttore della Scuola o Istituto industriale comprovante la permanenza in servizio del candidato alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*;

2° copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto);

5° certificato penale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (la firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, debbono essere comprovate dai relativi documenti);

9° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6, il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero della educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore, dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della Scuola o dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 aprile 1931 - Anno IX.

Il Ministro: GIULIANO.

(5598)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.